

(N. 524-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUONOCORE, FRANZA, FUSCO, NACUCCHI, MENGHI, VARRIALE, SALOMONE, RICCI Mosè, SCHIAVONE, MAGLIANO, CONTI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1949

Comunicate alla Presidenza il 20 ottobre 1949

Mantenimento in servizio dei magistrati dei gradi IV e III, dopo compiuto il 70° anno di età fino al compimento di 75 anni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Buonocore, Franza, Fusco e altri concernente il mantenimento in servizio dei magistrati dei gradi IV e III, dopo compiuto il 70° anno di età, fino al compimento di 75 anni, aveva, come presupposto, espressamente dichiarato nella relazione, che, quando le necessità del servizio lo richiedessero, fossero mantenuti in funzione magistrati che, per il loro passato, per la loro esperienza, per l'alto grado della loro cultura, per vigoria fisica e intellettuale, fossero in grado di ancora utilmente servire la causa della giustizia.

Ma è proprio tra quelle categorie di magistrati che non v'è penuria, mentre la penuria esiste, ed in misura notevole, tra i magistrati di grado inferiore, così come è stato dimostrato

dal Ministro della giustizia, che si è dichiarato contrario al disegno di legge. Non consta, poi, e comunque non se ne è data alcuna prova, che la necessità del servizio, in Cassazione, imponga il mantenimento in servizio di magistrati oltre l'organico. Ma indipendentemente da ciò, è bene far rilevare che la questione va vista e risolta tenendo di mira il buon funzionamento della giustizia; ed è facile osservare come tale buon funzionamento non possa esservi, quando si mantengono in servizio magistrati che, raggiunti i limiti d'età, dovrebbero andare in pensione, a tutto danno di altri magistrati, che avrebbero diritto di occupare, avendone il merito e avendo raggiunto l'età, quei posti.

Se ciò si verificasse, si verrebbero ad eludere quelle legittime aspettative di ogni magistrato, che accedendo ai concorsi, sapeva già

che superati determinati esami e determinati concorsi, sarebbe stato un giorno magistrato di grado IV e di grado III. Nè vale opporre che i magistrati *trattenuti* sarebbero posti fuori ruolo, perchè avendo il disegno di legge riguardo ai soli magistrati che esercitano le funzioni di primo Presidente o di Procuratore generale di cassazione o d'appello o di Presidenti di Sezione di cassazione e anche d'appello, oppure di Presidenti o Procuratori della Repubblica di grandi tribunali, si tratta sempre di magistrati che hanno *funzioni direttive* delicatissime e difficili, per cui piena ed intera deve essere la loro capacità fisica e intellettuale, senza contare che non sarebbe possibile sdoppiare l'Ufficio perchè dove c'è un primo Presidente o un Procuratore generale, non si può trattenere allo stesso posto un altro magistrato, sia pure collocandolo fuori ruolo, perchè è evidente che la responsabilità dell'Ufficio è unica e personale, e sarebbe veramente dannoso al retto e normale funzionamento della Giustizia, dividere i compiti e l'ufficio, che per legge spettano ad un solo magistrato responsabile.

Insomma accogliendo il progetto di legge, si viene a commettere un'ingiustizia nei confronti di altri magistrati, non meno benemeriti dei magistrati che hanno raggiunto il 70° anno di età.

Si aggiunga che (sempre nell'ipotesi che si volesse accogliere il disegno di legge), il mantenere in servizio quei magistrati (pochi o molti che siano, non conta, perchè la questione è di principio), reca un onere per l'Erario, nè sono indicati i mezzi per farvi fronte, tanto che la 5ª Commissione del Senato, si è dichiarata contraria al progetto.

Concludendo, il sottoscritto, ritiene, che il disegno di legge, non sia da approvarsi, pur facendo voti che il Governo, le Associazioni, gli Enti cui interessa e spetti, tengano conto nelle loro necessità, del consiglio e dell'aiuto, che possono dare loro insigni magistrati, che se pure colpiti dai limiti d'età, e quindi non più in servizio, sanno ancora rendere, per dottrina, saggezza e sapienza, insigni servizi alla società.

SPALLINO, *relatore*.

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Buonocore e altri ha dato luogo a dissenso nella 2ª Commissione, che s'è divisa in parti numericamente uguali, su due opposte opinioni.

La tesi dei componenti contrari alla proposta in discussione, sostiene che non debba in alcun modo e per nessun motivo, ferirsi il principio che stabilisce a 70 anni il limite del servizio nella pubblica Amministrazione. È ovvio che una siffatta perentoria affermazione dispensasse i contrari dall'esame di ogni altra ragione.

E al rilievo che per i professori di Università, invece, il rigore del limite era stato già obliterato, essi replicavano che non si tratta di una norma di carattere generale, ma di una facoltà accordata al Ministro di trattenere nell'insegnamento insigni docenti, al servizio della scienza.

I componenti favorevoli alla proposta esprimevano le loro osservazioni nei termini seguenti.

Nel complesso degli organi della pubblica Amministrazione, la Magistratura deve essere considerata in una condizione particolare nel quadro delle pubbliche funzioni. Non si intende negare che per tutte le altre branche il limite fissato dalle norme vigenti sia conveniente. Ma il magistrato non raggiunge quel limite di età — come può accadere a tanti altri funzionari — in tale grado di stanchezza fisica da scemare le sue capacità intellettuali.

Al contrario, per la consumata esperienza, le loro facoltà di intuito si sono affinate, e il lungo studio ha perfezionato, fino al massimo, la loro saggezza.

Se occorresse una prova, questa si potrebbe ricercare nell'opera che hanno prestato i magistrati trattenuti o richiamati in servizio per effetto delle note disposizioni.

Sicché — come osservano i proponenti — si potrebbe affermare che il limite di 75 anni

sia stato sostanzialmente ripristinato, non solo senza dar luogo a inconvenienti, ma anzi con generale soddisfazione.

D'altra parte, la questione deve essere esaminata non per accedere alle aspirazioni dei magistrati che verrebbero a trarre vantaggio, ma per vedere se non sia utile, nell'interesse del servizio, di approvare la proposta legge, in attesa che sia portato all'esame del Parlamento il disegno del nuovo ordinamento giudiziario, nel quale è sperabile sia ripristinato definitivamente il limite di 75 anni.

Dal punto di vista pratico, non si potrebbe negare — senza contrasto con l'evidenza — che durante il periodo bellico è mancato alla Magistratura quel normale incremento, nei gradi inferiori, di elementi ben preparati. Sicché, il rallentamento delle eliminazioni nei gradi superiori, apporterebbe sicuramente diversi vantaggi.

Innanzitutto, come si è già osservato, assicurerebbe la preziosa opera di magistrati insigni negli alti gradi.

Inoltre, nei gradi inferiori si intensificherebbe, provvidamente, la preparazione di coloro che dovranno sostituire, negli alti gradi, i magistrati che termineranno la loro carriera. E per intanto, i gradi inferiori non saranno depauperati dei migliori elementi, senza la facilità di idonea sostituzione.

Infine, è da rilevare che l'approvazione del disegno di legge non apporterebbe pregiudizio agli interessi dei giovani magistrati: poichè — ai sensi della proposta — i magistrati trattenuti dovrebbero essere collocati fuori ruolo, con dichiarazione di vacanza dei loro posti.

In conclusione: vantaggio del servizio, senza pregiudizio di interessi individuali, e riconoscimento dei meriti di servitori della giustizia, sono ragioni sufficienti per raccomandare alla approvazione del Senato la legge in esame.

DE PIETRO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I magistrati di grado IV e III, compiuto il 70° anno di età, sono collocati fuori del ruolo organico, e mantenuti nelle loro funzioni fino al compimento del 75° anno di età.

Art. 2.

I magistrati suddetti, collocati fuori ruolo, sono tenuti a svolgere le funzioni del loro grado od equiparato in soprannumero negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono, e possono, per esigenze di servizio, essere destinati temporaneamente ad esercitare le loro funzioni anche in sedi diverse per le quali sia possibile provvedere diversamente, o a svolgere la loro attività nell'espletamento di incarichi loro affidati con provvedimenti del Ministro.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai magistrati di grado IV e III trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1948, n. 1250, anche se ricollocati a riposo, i quali non abbiano ancora raggiunto il 75° anno di età.